

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2198-A

RELAZIONE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(RELATORE GUIZZI)

Comunicato alla Presidenza il 28 giugno 1990

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Delega al Governo per l'attuazione di direttive delle Comunità europee
in materia di sanità e di protezione dei lavoratori

**presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
e dal Ministro per il Coordinamento delle Politiche Comunitarie
di concerto col Ministro degli Affari Esteri
col Ministro di Grazia e Giustizia
col Ministro dei Tesoro
col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale
col Ministro della Sanità
col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato
col Ministro per gli Affari Regionali ed i Problemi Istituzionali
e col Ministro per il Coordinamento delle Iniziative per la Ricerca
Scientifica e Tecnologica**

(V. Stampato Camera n. 3934)

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 21 marzo 1990

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 27 marzo 1990*

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge che viene ora sottoposto all'esame del Senato, dopo aver già superato il vaglio della Camera, rappresenta un'importante e significativa testimonianza, unitamente all'analogo e più articolato disegno di «legge comunitaria» (atto Senato n. 2148) contestualmente rimesso al voto dell'Aula, dello sforzo prodotto dall'Esecutivo per adeguare la normativa interna a quella comunitaria, in vista del completamento del mercato interno previsto per l'ormai prossimo 1992.

Vi è però una profonda differenza tra i due disegni di legge, consistente nel fatto che mentre l'uno riguarda un settore normativo omogeneo e particolare, e cioè il settore sanitario, e mira *una tantum*, in via di recupero di trascorsi ritardi, a dare attuazione a direttive comunitarie a lungo trascurate (ve ne è una, in materia di medicinali, che attende attuazione da ben 25 anni!), l'altro costituisce invece uno strumento a regime, così come configurato dalla legge 9 marzo 1989, n. 86 (la cosiddetta legge La Pergola), per l'attuazione delle direttive (ovvero per l'adempimento di obblighi comunque nascenti dalla nostra appartenenza all'Europa) attinenti ai settori più diversi, via via che vengono a maturarsi i termini per l'attuazione di volta in volta fissati dalle direttive stesse.

In altre parole il disegno di legge in esame rappresenta (insieme al disegno di legge n. 1928, pure presentato in Senato nel novembre scorso, attinente ad altro importante settore omogeneo e particolare: l'inquinamento) l'ultimo esempio di un modulo normativo episodico e particolare, se pur sinora insostituibile, teso a far fronte agli obblighi comunitari, obblighi che d'ora innanzi viceversa trovano soluzione nell'ambito della legge comunitaria annuale.

Venendo in particolare al disegno di legge in esame, sembra opportuno innanzi-

tutto far presente che si deve soltanto alla rapidità della «corsia preferenziale» concessa alla prima legge comunitaria, pur tanto ponderosa (presentata alla Presidenza del Senato nel marzo scorso) il fatto che ora i due atti normativi (quello che qui interessa era stato presentato alla Camera dei deputati nel maggio del 1989) giungano insieme all'esame dell'Aula.

La circostanza appare peraltro propizia perchè consente, su di un piano di agevole comparazione, di rilevare la priorità del disegno di legge settoriale e particolare rispetto a quello organico e generale.

Priorità dovuta non tanto e non solo al fatto, temporale, che l'uno è stato elaborato assai prima dell'altro, ma soprattutto al fatto che, con riguardo ad alcune specifiche direttive, l'entrata in vigore della legge comunitaria presuppone logicamente la già definitiva approvazione del disegno di legge già approvato dall'altro ramo del Parlamento. È il caso ad esempio della disciplina in materia di specialità medicinali (articolo 3 del disegno di legge n. 2198), delle norme sulla formazione dei medici di medicina generale (articolo 5) e delle disposizioni in tema di protezione dei lavoratori da determinati rischi derivanti da esposizioni ad agenti chimici, fisici e biologici (articolo 7), dato che in tutti e tre i casi il disegno di legge comunitaria si pone come naturale integrazione o completamento di quanto già nel disegno di legge citato si prevede (articolo 55, prezzi delle specialità medicinali; articolo 6, formazione di medici specialisti; articolo 45, protezione dei lavoratori).

Particolare evidenza assume poi la interdipendenza tra i due testi con riguardo alla materia relativa alla protezione dei lavoratori, dato che l'articolo 45 del disegno di legge comunitaria si limita in proposito ad aggiungere una direttiva (88/364/CEE), che fa parte di un pacchetto omogeneo di

direttive particolari, che sono comprese nella delega del disegno di legge n. 2198, tutte emanate ai sensi di altra direttiva, di natura più generale, ugualmente compresa nella delega stessa (direttiva 80/1107/CEE).

La necessità, prima ancora dell'opportunità, di consentire al più presto l'entrata in vigore del disegno di legge in esame risulta poi evidenziata, anche a prescindere dalla summenzionata priorità logica rispetto alla legge comunitaria, dal grave ritardo sinora accumulato nell'attuazione di direttive di notevole rilievo per i settori dalle stesse interessati (a quelle già ricordate vanno aggiunte le direttive in materia di tutela contro le radiazioni ionizzanti, articolo 4, e quella in materia di formazione dei farmacisti, articolo 6).

Grave ritardo che non solo segna un picco clamoroso, come già segnalato, con la direttiva sui medicinali, che è del 1965, ma che fatalmente ha posto lo Stato italiano, in questo come in altri casi, nella mortificante condizione di sentirsi contestare la violazione dei propri obblighi comunitari innanzi alla Corte di Giustizia di Lussemburgo, con le conseguenti, inevitabili condanne.

Ed infatti siamo già stati condannati, sin dal 1983, per la mancata attuazione della direttiva sui medicinali del 1965, e altre condanne si possono a breve scadenza dare

per sicure, se non si provvede tempestivamente, con riguardo ancora ai medicinali (e sarebbe la doppia condanna, alla prima accompagnandosene una seconda per insecuzione della sentenza), alle radiazioni ionizzanti (cause n. 246/88 con riguardo alle direttive 80/836/CEE e 84/467/CEE; lettera di messa in mora 18 aprile 1990 con riguardo alla direttiva 84/466/CEE); alla protezione dei lavoratori (causa n. 290/88); ai farmacisti (causa n. 152/90).

In conclusione, tenuto conto da un lato delle particolari responsabilità che incombono sul Governo italiano a causa del semestre di Presidenza del Consiglio delle Comunità europee, semestre or ora iniziato, e dall'altro della vigilante attenzione con la quale la Commissione di Bruxelles segue i lavori parlamentari concernenti gli adempimenti da parte dell'Italia degli obblighi comunitari (è ben noto che tra tutti i dodici Paesi, siamo quello che purtroppo può «vantare» il maggior numero di inadempimenti) si ritiene indispensabile una sollecita approvazione del disegno legge in esame, nel testo già approvato dalla Camera: non senza aver precisato che, in base all'articolo 1, comma 3, i testi dei decreti legislativi saranno comunque sottoposti al parere delle Commissioni permanenti della Camera e del Senato.

GUIZZI, relatore

PARERE DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

(Estensore: CORRENTI)

6 giugno 1990

La Commissione Giustizia, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole condizionato all'accoglimento delle seguenti osservazioni riferite all'articolo 2, comma 1, lettera *d*).

In primo luogo, indipendentemente dalla superfluità del richiamo «salve le norme penali vigenti», si rileva l'opportunità nella prima proposizione di sostituire le parole «saranno previste, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, salve le norme penali vigenti, norme contenenti le sanzioni amministrative e penali» con le altre

«saranno previste, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, salve le norme penali vigenti, norme contenenti le sanzioni amministrative o penali».

In secondo luogo, appare preferibile non ipotizzare la dizione «pena pecuniaria» per indicare la sanzione fino a lire 100.000.

In terzo luogo, appare fuorviante nella terza proposizione l'uso della locuzione, foriera di possibili difficoltà interpretative, «*di norma* sarà comminata la pena dell'arresto o dell'ammenda».

Infine, si invita ad enunciare i criteri direttivi per la predeterminazione delle sanzioni amministrative.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: ANDREATTA)

20 giugno 1990

La Commissione, esaminati i disegni di legge n. 2148, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi, derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990), e n. 2198, recante delega al Governo per l'attuazione di direttive delle Comunità europee in materia di sanità e di protezione dei lavoratori, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole sul disegno di legge n. 2148, a condizione che il comma 2 dell'articolo 6 sia così sostituito:

«2. All'onere derivante dall'attuazione della direttiva a norma del comma 1, valutato in lire 57,5 miliardi per l'anno

1991, in lire 115 miliardi per l'anno 1992 ed in lire 172,5 miliardi a decorrere dall'anno 1993 e successivi, si provvede a valere sullo stanziamento di parte corrente del fondo sanitario nazionale, stanziamento che sarà annualmente integrato per i corrispondenti importi mediante utilizzo delle disponibilità del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, all'uopo procedendo alla contestuale iscrizione nello stato di previsione dell'entrata delle risorse da utilizzare come copertura».

Quanto poi al disegno di legge n. 2198, esprime parere favorevole a condizione che i relativi effetti finanziari permangano all'interno di quelli di cui al disegno di legge n. 2148.

PARERE DELLA GIUNTA PER GLI AFFARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE

(Estensore: ZECCHINO)

6 giugno 1990

Avuto riguardo alle direttive di cui si propone l'attuazione, la Giunta non riscontra, sostanziali incompatibilità fra i proposti criteri di delega ed i principi contenuti nelle direttive comunitarie medesime.

Sarebbe, tuttavia, auspicabile riformulare i principi e criteri di delega generali di cui all'articolo 2 del provvedimento in titolo, facendo riferimento anche alle materie eventualmente di competenza delle Regioni a statuto ordinario e speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano. Ciò al fine di uniformarsi a quanto previsto dall'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e dall'articolo 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, per quanto attiene alle competenze delle Regioni e delle Province autonome nell'attuazione del diritto comunitario.

Nel campo della disciplina sulle specialità medicinali la Giunta segnala, inoltre, che vi sono due recenti direttive che dovranno essere applicate entro il 1° gennaio 1992: la direttiva 89/341/CEE che modifica le direttive 65/65/CEE e 75/319/CEE concernenti il ravvicinamento delle disposizioni relative alle specialità medicinali e la direttiva 89/343/CEE che estende il campo di applicazione delle direttive 65/65/CEE e

75/319/CEE e prevede norme aggiuntive per i radiofarmaci; la Giunta auspica una sollecita attuazione di questi atti comunitari nei tempi previsti in modo da evitare l'adozione di una disciplina in contrasto con una normativa comunitaria che risulterebbe comunque modificata.

Sul versante della protezione dei lavoratori occorrerebbe cogliere l'occasione per procedere ad un riassetto globale della normativa italiana in materia di igiene e sicurezza sul luogo di lavoro, in modo da adeguarla alla disciplina comunitaria, che risulta ispirata a principi fondamentalmente differenti dai nostri: il completo adeguamento della nostra legislazione agli obblighi comunitari implica infatti la ricezione di importanti direttive quali: la direttiva 89/391/CEE concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro; la direttiva 89/654/CEE concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro; la direttiva 89/392/CEE e, infine, la direttiva 89/656/CEE sui mezzi personali di protezione.

La Giunta richiama l'attenzione sul fatto che di tali direttive viene proposta l'attuazione nell'atto Senato n. 2154.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

Art. 1.

(Procedimento)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreti aventi forza di legge, le norme necessarie per dare attuazione alle direttive delle Comunità europee indicate negli allegati A, B, C, D ed E.

2. I decreti di cui al comma 1 sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro e con i Ministri preposti alle altre Amministrazioni interessate.

3. Gli schemi di detti decreti sono preventivamente sottoposti al parere delle Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, competenti per materia, che dovranno esprimersi nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere.

Art. 2.

(Criteri generali)

1. Salvi i criteri specificatamente dettati negli articoli da 3 a 7, con riguardo ai singoli settori ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 saranno

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

(Procedimento)

Identico.

Art. 2.

(Criteri generali)

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

informati ai seguenti principi e criteri generali:

a) le Amministrazioni direttamente interessate dovranno provvedere all'attuazione dei decreti legislativi, emanati ai sensi della presente legge, con le ordinarie strutture amministrative di cui dispongono attualmente;

b) restano ferme le competenze attribuite alle regioni a statuto ordinario dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e le competenze attribuite alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano dai rispettivi ordinamenti statutari;

c) per evitare, ove possibile, disarmonie con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa comunitaria da attuare, saranno introdotte le occorrenti modifiche o integrazioni alle discipline stesse;

d) saranno previste, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, salve le norme penali vigenti, norme contenenti le sanzioni amministrative e penali, o il loro adeguamento, per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi, nei limiti, rispettivamente, della pena pecuniaria fino a lire 100 milioni, dell'ammenda fino a lire 100 milioni e dell'arresto fino a tre anni da comminare in via alternativa o congiunta. Le sanzioni penali saranno previste solo nei casi in cui le infrazioni alle norme di attuazione delle direttive ledano interessi generali dell'ordinamento interno, individuati in base ai criteri ispiratori di cui agli articoli 34 e 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Di norma sarà comminata la pena dell'arresto o dell'ammenda. La pena dell'ammenda sarà comminata per le infrazioni formali, la pena dell'arresto e dell'ammenda per le infrazioni che espongono a pericolo grave ovvero a danno l'interesse protetto;

e) i decreti legislativi non potranno contenere disposizioni che comportino nuove o maggiori spese, in aggiunta a

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo del Governo*)

quelle ordinariamente previste a carico delle Amministrazioni interessate, ovvero minori entrate;

f) i decreti legislativi assicureranno in ogni caso che, nelle materie trattate dalle direttive contemplate dalla presente legge, la disciplina disposta sia pienamente conforme alle previsioni delle direttive medesime, tenuto anche conto delle eventuali modificazioni intervenute entro il termine della delega. Si applica in ogni caso il procedimento previsto dall'articolo 1.

2. Resta fermo il disposto di cui all'articolo 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

Art. 3.

(*Specialità medicinali per uso umano*)

1. Il decreto legislativo in materia di specialità medicinali per uso umano sarà informato ai seguenti principi e criteri direttivi, in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare:

a) assicurare l'idoneità tecnica delle strutture di produzione ed il controllo dei farmaci;

b) individuare le procedure e le prove necessarie a dimostrare l'efficacia e l'innocuità dei farmaci sia di produzione nazionale che di importazione;

c) prevedere l'autorizzazione alla produzione ed alla immissione in commercio delle specialità medicinali e la revisione delle autorizzazioni concesse;

d) assicurare l'informazione del consumatore sulle caratteristiche tecniche e sull'impiego terapeutico dei farmaci;

e) prevedere l'armonizzazione della disciplina relativa a sieri, vaccini ed altri prodotti biologici con quella delle restanti specialità medicinali.

Art. 4.

(*Tutela dalle radiazioni ionizzanti*)

1. Il decreto legislativo in materia di tutela dalle radiazioni ionizzanti sarà informato ai principi e criteri contenuti nelle

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 3.

(*Specialità medicinali per uso umano*)

Identico.

Art. 4.

(*Tutela dalle radiazioni ionizzanti*)

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

direttive da attuare e dovrà comunque garantire con la massima efficacia la tutela fisica e sanitaria della popolazione e dei lavoratori.

2. La delega di cui all'articolo 1 non si estende alla disciplina in materia di localizzazione degli impianti nucleari nonchè a quella relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con le attività nucleari.

3. Sullo schema di decreto legislativo di cui al comma 1, fermo quanto disposto dall'articolo 1, sono sentiti il Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA), l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), l'Istituto superiore di sanità ed il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR).

Art. 5.

(*Medicina generale*)

1. Il decreto legislativo in materia di formazione specifica in medicina generale sarà informato ai seguenti principi e criteri direttivi, in aggiunta a quelli contenuti nella direttiva da attuare:

a) regolamentare l'accesso dei medici, in possesso della formazione specifica, alle graduatorie del Servizio sanitario nazionale per il convenzionamento concernente la medicina generale;

b) individuare le procedure e le modalità per il riconoscimento della formazione conseguita negli altri Paesi membri;

c) fissare la ripartizione della formazione in campo nazionale e la relativa programmazione nonchè i criteri e le modalità per l'accesso;

d) indicare gli organi, gli uffici, gli enti ed i soggetti cui spetta l'organizzazione e l'attuazione della formazione, ivi comprese le verifiche al fine di consentire una valutazione complessiva ed uniforme dell'attività di formazione;

e) individuare le incompatibilità anche con altre attività formative dei medici in

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 5.

(*Medicina generale*)

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

formazione e prevedere che la frequenza non determini alcun rapporto di impiego o di lavoro autonomo con le strutture sanitarie e con i titolari degli studi medici;

f) prevedere le modalità della formazione specifica, ivi comprese quelle relative ai periodi di tirocinio, da svolgere, salvo quanto espressamente previsto dalla direttiva, presso le ordinarie strutture pubbliche, definendo le caratteristiche delle strutture, i requisiti dei docenti e dei medici tutori e favorendone l'espletamento delle funzioni.

Art. 6.

(*Farmacisti*)

1. Il decreto legislativo in materia di formazione dei farmacisti sarà informato ai seguenti principi e criteri direttivi, in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare:

a) individuare le procedure e le modalità per ottenere l'autorizzazione all'esercizio della professione di farmacista da parte di cittadini degli Stati membri;

b) consentire il mantenimento dell'iscrizione all'ordine provinciale dei farmacisti di coloro che si trasferiscano in altro Stato membro.

Art. 7.

(*Protezione dei lavoratori*)

1. Il decreto legislativo in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizioni ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro sarà informato ai seguenti principi e criteri direttivi, in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare:

a) prevedere la riconduzione, in attesa del riassetto della normativa generale sulla sicurezza del lavoro, alle disposizioni vigenti in materia, ivi comprese quelle di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, recante norme genera-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 6.

(*Farmacisti*)

Identico.

Art. 7.

(*Protezione dei lavoratori*)

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

li per l'igiene del lavoro, per quanto riguarda il campo di applicazione, i soggetti tutelati, gli obblighi generali e particolari;

b) fissare gli obblighi generali per datori di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori diretti a garantire in modo coordinato l'impiego dei mezzi, l'osservanza delle condizioni e le altre finalità di prevenzione e di tutela dei lavoratori;

c) prevedere la definizione delle competenze, dei requisiti professionali e delle responsabilità del medico incaricato della sorveglianza sanitaria dei lavoratori;

d) disciplinare l'obbligo di notifica, ovvero di far luogo ad altre forme di comunicazione, da parte del datore di lavoro alle autorità competenti per attività che possano comportare rischi particolari di esposizione a determinati agenti chimici, fisici o biologici, da coordinarsi con analoghi obblighi previsti dalla normativa vigente.

2. Le infrazioni alle disposizioni contenute nel decreto di cui al comma 1 sono punite con l'ammenda da lire 2.000.000 a lire 50.000.000, se commesse dai datori di lavoro e dai dirigenti; con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 10.000.000, se commesse dai preposti.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

ALLEGATI

(previsti dall'articolo 1)

ALLEGATO A

(Specialità medicinali per uso umano)

- 65/65/CEE Direttiva del Consiglio del 26 gennaio 1965 per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alle specialità medicinali.
- 75/319/CEE Seconda direttiva del Consiglio del 20 maggio 1975 concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alle specialità medicinali.
- 83/570/CEE Direttiva del Consiglio del 26 ottobre 1983 che modifica le direttive 65/65/CEE, 75/318/CEE e 75/319/CEE per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alle specialità medicinali.
- 87/21/CEE Direttiva del Consiglio del 22 dicembre 1986 che modifica la direttiva 65/65/CEE per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alle specialità medicinali.

ALLEGATO B

(Tutela dalle radiazioni ionizzanti)

- 80/836/
Euratom Direttiva del Consiglio del 15 luglio 1980 che modifica le direttive che fissano le norme fondamentali relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti.
- 84/467/
Euratom Direttiva del Consiglio del 3 settembre 1984 che modifica la direttiva 80/836/Euratom per quanto concerne le norme fondamentali relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti.
- 84/466/
Euratom Direttiva del Consiglio del 3 settembre 1984 che stabilisce le misure fondamentali relative alla protezione radiologica delle persone sottoposte ad esami e a trattamenti medici.

ALLEGATO C

(Medicina generale)

- 86/457/CEE Direttiva del Consiglio del 15 settembre 1986 relativa alla formazione specifica in medicina generale.

ALLEGATO D

(Farmacisti)

- 85/432/CEE Direttiva del Consiglio del 16 settembre 1985 concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti talune attività nel settore farmaceutico.
- 85/433/CEE Direttiva del Consiglio del 16 settembre 1985 concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli in farmacia e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento per talune attività nel settore farmaceutico.
- 85/584/CEE Direttiva del Consiglio del 20 dicembre 1985 che modifica, a seguito dell'adesione della Spagna e del Portogallo, la direttiva 85/433/CEE concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli in farmacia e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento per talune attività nel settore farmaceutico.

ALLEGATO E

(Protezione dei lavoratori)

- 80/1107/CEE Direttiva del Consiglio del 27 novembre 1980 sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro.
- 82/605/CEE Direttiva del Consiglio del 28 luglio 1982 sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi ad un'esposizione al piombo metallico ed ai suoi composti ionici durante il lavoro (prima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 80/1107/CEE).

- 83/477/CEE Direttiva del Consiglio del 19 settembre 1983 sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 80/1107/CEE).
- 86/188/CEE Direttiva del Consiglio del 12 maggio 1986 in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione al rumore durante il lavoro.
- 88/642/CEE Direttiva del Consiglio del 16 dicembre 1988 che modifica la direttiva 80/1107/CEE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro.